



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Comitato Regionale Toscano
**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
SIENA**

PIAZZALE F.LLI ROSSELLI, 13 – 53100 SIENA

Casella Postale 173 – Siena Centro

TELEFONO: 0577 51889 – FAX: 0577 51920

 dpsi@figc-crt.org

Pronto AIA Provinciale 3357404950

Pronto A.I.A.Regionale 335-7797449

STAGIONE SPORTIVA 2009-2010

Comunicato Ufficiale N. 1 del 3/7/2009

1. Comunicazione della F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. Comunicazione della L.N.D.

Nessuna comunicazione

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Toscana

3.2. Segreteria

3.2.1 STAMPATI FEDERALI 2009/2010

Comunichiamo che la vendita degli stampati relativi alla stagione sportiva 2009/2010 avrà luogo da venerdì 3 luglio p.v., sia presso questo Comitato che presso le Delegazioni Provinciali. Vista ancora la mancanza di comunicazioni ufficiali inerenti il costo degli stampati, gli stessi verranno posti in vendita al prezzo della Stagione Sportiva 2008/2009, che di seguito riportiamo, salvo poi effettuare eventuali conguagli

- Richiesta tesseramento o aggiornamento posizione tesseramento	€. 1,00
- Lista di trasferimento	€. 1,00
- Stampati per il tesseramento di Allenatori, Massaggiatori e Medici Sociali	€. 2,50
- Tessere impersonali per Dirigenti Accompagnatori	€. 4,00
- Tessera plastificata di riconoscimento dirigenti	€. 3,00
- Tessere plastificate di riconoscimento giocatori	€. 2,60
- Blocchi note per formazione squadre	€. 5,00
- Lista di svincolo collettiva (inviata direttamente alle Società)	€. 8,00
- Tessere attività ricreativa e amatoriale	€. 6,00
- Tessere Impersonale Rosa	€ 4,00
- Cartellino Bianco (Piccoli Amici)	€ 2,00

A precisazione di quanto comunicato con C.U. n° 70 del 30/6/2009 informiamo le Società che i prezzi (provvisori) corretti dei cartellini “gialli” e “verdi” sono i seguenti:

- | | |
|---|-----------------|
| - <i>Cartellino Giallo (Allievi/Giovanissimi)</i> | € 11,50* |
| - <i>Cartellino Verde (Esordienti/Pulcini)</i> | € 6,50* |

** di cui € 2 al momento dell'acquisto e la differenza al momento della vidimazione*

PER L'ACQUISTO DEGLI STAMPATI DI CUI SOPRA DIRETTAMENTE PRESSO GLI UFFICI DI QUESTO COMITATO REGIONALE O DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI GLI INCARICATI DELLE SOCIETÀ DOVRANNO ESSERE MUNITI DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

Le richieste degli stampati federali che le Società invieranno a questo Comitato per posta, verranno evase solo se le stesse saranno corredate del corrispettivo importo, altrimenti verranno archiviate.

3.1.1. COMUNICAZIONE PER LE SOCIETÀ'

Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell'iscrizione ai campionati di competenza nella stagione sportiva 2009/2010 devono essere rispettati tutti gli adempimenti finanziari previsti dal regolamento amministrativo vigente:

Si richiama la sensibilità di tutti i Dirigenti di volersi attenere a quanto sopra evitando di richiedere “eccezioni” e/o “dilazioni” al fine di non creare imbarazzi o disagio sia al personale addetto che ai dirigenti che devono ottemperare ad una corretta gestione del Comitato nell'interesse complessivo delle società Toscane nel rispetto delle regole.

1.2.2 ORARI UFFICIALI DELLE GARE

A modifica di quanto riportato nel **Comunicato Ufficiale n. 3** del 1 luglio 2009 della L.N.D. allegato al presente C.U., il Consiglio Direttivo del C.R.T. ha stabilito per la Stagione Sportiva 2009/2010 i seguenti orari ufficiali di inizio delle gare.

Precisiamo inoltre che le gare del Campionato Juniores Regionale inizieranno 30 minuti dopo gli orari suddetti:

- dal 9 agosto 2009 ore 15.30
- dal 25 ottobre 2009 ore 14.30
- dal 7 febbraio 2010 ore 15.00
- dal 28 marzo 2010 ore 15.30
- dal 2 maggio 2010 ore 16.00

COMUNICAZIONE PER TUTTE LE SOCIETÀ'

Si porta a conoscenza di tutte le società che sono in spedizione con plico postale i moduli di iscrizione per i vari campionati di Eccellenza, Promozione, 1^a Categoria, 2^a Categoria, 3^a Categoria, Calcio a 5, Calcio Femminile, Allievi Regionali e Giovanissimi Regionali.

Si invitano tutte le Società a porre la massima attenzione alla compilazione della modulistica. In particolar modo il “Foglio di Censimento”, dovrà essere leggibile in ogni sua parte, dovranno essere leggibili tutti i nominativi dei dirigenti con accanto la data di nascita e la firma per accettazione. Ogni irregolarità od imprecisione ci vedrà costretti a sospendere la validità del documento in attesa di regolarizzazione.

3.2.4. AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle

N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

- Campionato di Eccellenza
- Campionato di Promozione

1 ^a rinuncia	E 500,00
2 ^a rinuncia	E 1.000,00
3 ^a rinuncia	E 2.000,00

- Campionato di 1^a Categoria

1 ^a rinuncia	E 250,00
2 ^a rinuncia	E 500,00
3 ^a rinuncia	E 1.000,00

- Campionati di 2^a e 3^a Categoria
- Campionato di "3^a Categoria - Under 21"
- Campionato di "3^a Categoria - Under 18"
- Campionato Regionale e Provinciale "Juniores"
- Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile
- Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque

1 ^a rinuncia	E 150,00
2 ^a rinuncia	E 250,00
3 ^a rinuncia	E 500,00

- Attività Amatori

1 ^a rinuncia	E 50,00
2 ^a rinuncia	E 100,00
3 ^a rinuncia	E 150,00

Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati.

I Comitati e le Divisioni fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione nei limiti massimi (terza rinuncia) fissati per ciascuna categoria.

3.2.5 CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B";
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1^a Categoria;
- Campionato di 2^a Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores";
- Campionato Nazionale Allievi;
- Campionato Regionale "Juniores";
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
- Campionato Primavera Femminile;
- Campionato Regionale Allievi;
- Campionato Regionale Giovanissimi;

- Campionato di 3^a Categoria;
- Campionato di "3^a Categoria - Under 21";
- Campionato di "3^a Categoria - Under 18";
- Campionato Provinciale "Juniores";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

3.2.6. GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

3.2.7. SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, i Comitati e le Divisioni possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati e le Divisioni dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati

3.2.8. ASSISTENZA MEDICA

Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi, per quanto possibile, alla predetta disposizione.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile, è fatto altresì obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

3.2.9. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;

- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell'attività giovanile e scolastica e per i campionati della L.N.D. di Terza Categoria, Juniores, regionali e provinciali di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva.
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (FACOLTATIVO).

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es. : Campionato di 3^a categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C.".

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F..

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

3.2.10. GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di 2^a Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, e quelle di 3^a Categoria, di "3^a Categoria - Under 21" e di "3^a Categoria – Under 18" sono assegnate dai Comitati Regionali alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti.

L'assegnazione di Società a Comitato Regionale diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei due Comitati Regionali interessati.

3.2.11. ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro, gli assistenti di parte svolgano le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

3.2.12. ALLENATORI

E' fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, di 1^a e di 2^a Categoria, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l'abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello.

Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse in 2^a Categoria o al Campionato di Serie "B" di Calcio Femminile o di Calcio a Cinque, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a partecipare. Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C" o di Serie C/1 è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E' fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato Juniores Nazionale o Regionale, di affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E' fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori".

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell'inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva. Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva 2009/2010 è stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D	E 14.000,00
- Campionato di Eccellenza	E 11.500,00
- Campionato di Promozione	E 9.500,00
- Campionato di 1 ^a Categoria	E 7.500,00
- Campionato di 2 ^a Categoria	E 3.000,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"	E 12.500,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2"	E 9.500,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B"	E 7.800,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A"	E 14.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A/2"	E 10.500,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"	E 7.800,00
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque	E 3.000,00
- Campionato Juniores Nazionale o Regionale	E 3.000,00
- Allenatore "squadre minori"	E 3.000,00

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione. Per le Società partecipanti al Campionato di 2ª categoria e per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito della documentazione di cui sopra all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta su appositi moduli e depositati presso i competenti Comitati o Divisioni. Tali accordi economici non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00, e dovranno essere depositati a cura dell'allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate. In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

3.2.13. RECUPERI GARE

La Lega, i Comitati e le Divisioni possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo.

3.2.14. ORARIO DI GARE

La L.N.D. stabilisce con proprio comunicato ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati. Tuttavia i Comitati e le Divisioni sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

3.2.15. OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime tre giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonchè dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e layout, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

3.2.16. ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara. Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

3.2.17. CAMBIO DELLE MAGLIE

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

3.2.18. MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

3.2.19. FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

3.2.20. CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F.. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., i Comitati e le Divisioni possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out le cui modalità devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ai sensi dell'art. 49, delle N.O.I.F..

3.2.21. SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Nel corso delle gare dei Campionati organizzati dal Comitato Interregionale, dalla Divisione Calcio Femminile in ambito nazionale e dai Comitati Regionali in ambito regionale, nonché in tutte le altre gare della rispettiva attività ufficiale, è consentita in ciascuna squadra la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nel corso delle gare del Campionato Regionale Juniores organizzato dai Comitati Regionali, possono essere effettuate cinque sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nel corso delle gare del Campionato di 2^a Categoria, anche se organizzato dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali possono essere sostituiti soltanto tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto in coerenza con quanto previsto per la corrispondente attività svolta in ambito regionale. In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Serie D, Campionati di Serie "A", "A/2" e "B" di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^a Categoria, 2^a Categoria, 3^a Categoria, 3^a Categoria - Under 21, 3^a Categoria - Under 18, Juniores e Calcio Femminile) le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino a sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata).

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata -a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco- a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

3.2.22. IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati e delle Divisioni;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

3.2.23. TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

3.2.24. CORRISPONDENZA FRA SOCIETA' E COMITATO REGIONALE

Per evitare possibili disguidi e ritardi nell'espletamento delle pratiche, interessanti l'Ufficio Tesseramento di questo Comitato, **si raccomanda a tutte le società' dipendenti di trasmettere tali pratiche in plico separato, evitando in modo assoluto di includere nelle stesse corrispondenza o quant'altro relativo a pratiche o argomenti diversi da quelli del tesseramento.**

3.2.25. TESSERE PLASTIFICATE DI RICONOSCIMENTO GIUOCATORI

- TRASFERIMENTI

Nel caso in cui la Società che trasferisce un giocatore sia in possesso della tessera plastificata, deve consegnarla alla Società cessionaria.

- GIOCATORI SVINCOLATI

Le Società che inseriranno i giocatori loro tesserati nella lista di svincolo dovranno consegnare agli stessi "la tessera plastificata di riconoscimento". Al momento del nuovo tesseramento il giocatore dovrà fornire tale documento alla nuova Società per la quale assume nuovo vincolo.

- NUOVI TESSERATI

La Società, oltre alle normali procedure di tesseramento attualmente in atto, deve compilare anche il modulo per la richiesta della tessera come segue:

- . unire la foto del nominativo interessato, nell'apposito spazio, avendo cura di scrivere dietro la foto stessa nome, cognome, data di nascita;
- . compilare, scrivendo in stampatello, le voci riportate nel modulo, lasciando in bianco il numero di matricola;
- . inoltrare il modulo con fotocopia del documento di riconoscimento, unitamente a tutti gli altri abituali documenti, all'Ufficio Tesseramento L.N.D.

- TESSERE RICONOSCIMENTO SCADUTE

Per il rinnovo delle tessere di riconoscimento scadute le Società dovranno usufruire dell'apposito modulo corredato:

- . da una foto del nominativo interessato, apposta nell'apposito spazio del modulo stesso, avendo cura di scrivere dietro la foto, nome e cognome e data di nascita;
- . compilare, scrivendo in stampatello, le voci riportate nel modulo;
- . allegare al modulo fotocopia di un documento di riconoscimento.

DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:

Dott. Carmine COMPAGNINI	Presidente
Avv. Raffaello NICCOLAI	Componente
Dott. Riccardo GOLIA	Componente

E con assistenza alla segreteria del sig. Coli Renzo si e' riunita il giorno
26 giugno 2009 ore 17.00 assumendo le seguenti decisioni:

240 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico di:

- **Fiorenzani Enzo, Presidente A.S.D. Radicondoli per la violazione dell'art.1, c.1, C.G.S., con riferimento agli artt. 23 delle N.O.I.F.; 35, c.1 del Regolamento del Settore Tecnico; art.40, c. 1-2-3 del regolamento della L.N.D;**
- **Di Meglio Ciro, Dirigente A.S.D. Radicondoli, per la violazione dell'art. 23 delle N.O.I.F.;**
- **la A.S.D. Radicondoli, per la violazione dell'art. 4, c. 1 e 2 del C.G.S. in conseguenza delle violazioni compiute dal Presidente e dal tesserato indicati.**

Il Gruppo Regionale A.I.A.C. segnalava, per via gerarchica, al Settore Tecnico della F.I.G.C. la presunta violazione da parte della A.S.D. Radicondoli del disposto dell'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito che il Sig. Ferrandi Caludio, regolarmente tesserato quale allenatore per detta Società, fungesse da prestanome al Dirigente Di Meglio Ciro che operava in campo quale tecnico effettivo.

Il conseguente invio degli atti alla Procura Federale determinava l'avvio delle indagini concluse con il deferimento in esame, portato a conoscenza dei soggetti interessati nei modi di rito.

Dagli accertamenti eseguiti è emerso che:

- nel corso della stagione 2008/2009 la Società ha utilizzato con la qualifica di allenatore i Signori: Ferrandi Claudio, Musella Vincenzo e Di Meglio Ciro. Di essi risultano tesserati presso il settore Tecnico solo i primi due, mentre il terzo è solo Consigliere della Società. Il Musella inoltre non risulta essere tesserato per la A.S.D. Radicondoli;
- dalle distinte di gara è risultato che il Ferrandi viene indicato come allenatore e il Di Meglio come massaggiatore;
- di fatto in occasione della gara Radicondoli – Gambassi, disputata in data 29/03/2009, il Di Meglio ha esercitato, sostituendosi al Ferrandi presente alla gara e sedente in panchina, le mansioni dell'allenatore dando richiami, disposizioni e suggerimenti tecnici e provvedendo direttamente alle sostituzioni di calciatori.

Acquisiti gli atti questa Commissione stabiliva il giorno della discussione per la data odierna.

Sono presenti:

- in rappresentanza della Procura Federale l'Avvocato Roberto Lombardi, Sostituto.
- il Presidente della Società, sig. Enzo Fiorenzani, in proprio e per conto della Società A.S.D.

Radicandoli,

- il Sig. Ciro Di Meglio, dirigente della medesima Società.

La Società, tramite il Presidente, ha depositato, in data 22 giugno c.a., memoria difensiva con la quale giustifica l'accaduto precisando che il Di Meglio ha collaborato con il Ferrandi, allenatore regolarmente tesserato, su richiesta di quest'ultimo data la conoscenza dell'ambiente e dei calciatori che quegli aveva.

Ribadisce la presenza del Ferrandi a tutti gli allenamenti e a tutte le gare ammettendo di non aver comunicato l'avvenuto cambio dell'allenatore ed è per questo che la Società deve essere giudicata.

Chiede l'annullamento di tutti gli altri addebiti.

Introdotta il dibattimento il presidente della C.D.T.T. invita il rappresentante della Procura Federale ad intervenire.

L'Avvocato Lombardi, dichiarandosi edotto circa il contenuto della memoria depositata, rileva che gli elementi della colpevolezza dei tesserati deferiti emergono dalle distinte di gara, dal censimento ed, infine, dalle dichiarazioni rese dal Ferrandi e dal Di Meglio al collaboratore della Procura.

Cita quella resa dal Ferrandi, chiaramente esplicativa della situazione, *"...lui ha il vizio di fare l'allenatore come prima.....o ci litigo o lo sopporto."*

Lo stesso Di Meglio ammette di aver *"...esagerato in considerazione del fatto che in passato ho sempre avuto la libertà di decidere in piena autonomia"* per cui, conclude sull'argomento il rappresentante della Procura Federale, è provato che l'allenatore effettivo sia stato il Di Meglio e che il Ferrandi ne fosse solo il prestanome.

Dichiara inoltre che risulta provato che il Di Meglio si sia di fatto sostituito al Ferrandi esercitando la funzione di allenatore in occasione della gara del 29/03/2009 nella quale il collaboratore della Procura ne ha potuto constatare "de visu" il comportamento descrivendolo con minuzia di particolari e annotando i minuti della gara in cui egli è intervenuto agendo da vero e proprio allenatore, sostituendosi di fatto all'allenatore Ferrandi che non è mai intervenuto in tale veste, limitandosi ad operare, o a tentare di farlo, come massaggiatore.

Ciò in aperto contrasto con le risultanze degli atti di gara.

Comunica infine che nei confronti dell'allenatore Ferrandi Claudio la Procura ha proceduto con autonomo deferimento alla Commissione Disciplinare per il Settore Tecnico.

Accertati in tal modo i fatti l'Avvocato Lombardi chiede irrogarsi le seguenti sanzioni:

- al Presidente della Società la inibizione per mesi 4 (quattro);
- al Dirigente Di Meglio Ciro la inibizione per mesi 3 (tre);
- alla Società A.S.D. Radicondoli per la responsabilità diretta, conseguente alle violazioni commesse dal Presidente, e per quel oggettiva per il comportamento tenuto dal Dirigenti, la ammenda di € 500,00 (cinquecento).

Il Presidente del Collegio dà la parola ai soggetti deferiti. Il Presidente Fiorenzani, dopo una breve descrizione dei fatti, si richiama al contenuto della memoria depositata ribadendo che il Di Meglio ha solo collaborato con il Ferrandi essendo questi l'unico, vero allenatore della squadra. Si riporta alle conclusioni dedotte in memoria. Interviene il Di Meglio che si associa alle dichiarazioni del Presidente.

Chiusa la fase dibattimentale la Commissione passa a decisione.

Preliminarmente osserva che la Procura Federale ha, in sintesi, contestato ai deferiti quanto segue:

- al Di Meglio, l'aver di fatto assunto la conduzione tecnica non avendone titolo;
- al Presidente aver consentito al Dirigente Di Meglio un comportamento in violazione delle norme federali e l'aver indicato sulla scheda di censimento quale allenatore soggetto non tesserato per la Società.
- alla Società le conseguenti responsabilità ex art. 4 C.G.S..

In riferimento al Di Meglio il Collegio rileva che in tutte le distinte di gara depositate dall'Organo inquirente il nome dell'allenatore viene correttamente indicato nel Ferrandi e che le prove apportate dalla Procura a sostegno della tesi accusatoria riguardano una sola gara: quella in cui il collaboratore della Procura ha preso diretta cognizione del comportamento del Dirigente.

Nulla viene né eccepito né provato in ordine a tutte le altre gare del campionato.

Ritiene la Commissione del tutto irrilevanti le testimonianze, circa l'essere il Di Meglio l'allenatore della squadra, rese al collaboratore della Procura, nel corso di un "pour parler", da parte di un "tifoso" e di un sottufficiale dei Carabinieri, trattandosi di soggetti estranei all'ordinamento sportivo.

In assenza di ciò è possibile ipotizzare che tale comportamento abbia avuto carattere episodico e, in ogni caso, non sembra avvenuta la violazione dell'art. 23, c. 1, il quale richiede che *"Le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore federale"*. Sotto tale

profilo è da rimarcare che la Società ha formalmente rispettato il disposto normativo dato che il Ferrandi è stato presente alle gare di cui in atti quale allenatore regolarmente tesserato.

Ciò che deve essere addebitato al Presidente, perché risulta accertato con certezza, è l'aver indicato sulla scheda di censimento il nome di un allenatore non tesserato per la Società, in ciò violando il disposto dell'art. 40, commi 1e 2, ma non del comma 3, del Regolamento della L. N. D., in considerazione del fatto che il nominativo dell'allenatore è stato tempestivamente comunicato.

La C.D. rileva ancora che sulla richiesta di iscrizione (c.d. censimento) al campionato di II categoria per la stagione 2008/2009, recante la sua firma, risulta indicato con la qualifica di allenatore il Sig. Musella Vincenzo pur non essendo detta persona tesserata per la Società.

Inoltre il Presidente avrebbe dovuto intervenire, a seguito della gara Radicondoli – Gambassi imponendo, al Di Meglio un comportamento - riconosciuto peraltro eccessivo dallo stesso - più consono all'etica sportiva ed al rispetto dei ruoli.

Non risulta peraltro che gli sia stato contestato il non aver comunicato l'avvenuto cambio del nome dell'allenatore rispetto a quanto comunicato con la richiesta di censimento, rilievo questo che è stato riconosciuto dalla Società, unicamente in sede di redazione della memoria difensiva.

Questi sono i fatti da contestare al Presidente della Società mentre per quanto riguarda il Di Meglio risulta provato soltanto che egli, sia pure con il tacito avallo dell'allenatore Ferrandi rimasto sempre passivo, ha tenuto un comportamento prevaricante e del tutto privo di quella correttezza ed etica sportiva che si richiedono ad un dirigente di Società.

P.Q.M.

la C.D.T.T. delibera di adottare i seguenti provvedimenti:

- al Tesserato Fiorenzani Enzo, nella sua qualità di Presidente della Società **la inibizione per mesi due;**
- al Dirigente Di Meglio Ciro, la **ammonizione con diffida;**
- alla Società A.S.D. Radicondoli, per la appurata responsabilità sia di carattere diretto che indiretto, **la ammenda complessiva di € 300,00 (trecento).**

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

239 STAGIONE SPORTIVA 2008/09 Gara Radicofani – Ponte D'Arbia (0-1) del 10/5/09.

Campionato di III categoria. In C.U. Del. Prov. Siena n.47 del 13/05/09.

Reclama la società Radicofani avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/10/2009

CORNACCHIA BRUNO (NUOVA RADICOFANI)

Al termine della gara entrava prepotentemente nello spogliatoio della terna arbitrale proferendo gravi ingiurie, offese e ripetute minacce verbali all'indirizzo della medesima terna e degli Organi Federali.

Cessava tale atteggiamento solo a seguito dell'intervento della Forza Pubblica

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 14/11/2009

NUCCIOTTI ALESSANDRO (NUOVA RADICOFANI)

Per aver sferrato un violento calcio ad un avversario facendolo cadere a terra, dopodichè mentre era disteso, gli dava altri due calci nella schiena.

SQUALIFICA FINO AL 14/ 7/2009

CALCAGNETTI MIRKO (NUOVA RADICOFANI)

Per aver sollevato da terra per circa un metro, un avversario sdraiato prendendolo per la maglia e lasciandolo poi cadere.

SQUALIFICA PER TRE GARE

GAMBERI FABRIZIO (NUOVA RADICOFANI)

Per aver raggiunto a fine gara l'assistente del d.g. all'uscita dello spogliatoio offendendolo e minacciandolo verbalmente e ripetutamente.

1) Quanto al sig. Cornacchia Bruno la società, in primo luogo, si scusa per le proteste del medesimo verso la terna arbitrale, cercando di giustificare in qualche modo il comportamento del proprio tesserato con l'importanza della gara ed il nervosismo ad essa conseguente.

Contesta la reiterazione delle proteste, inquadrandole invece in una sorta di contestualizzazione data dal momento di eccesso d'ira.

Ritiene che la condotta dell'incolpato, seppure da biasimare, non è stata certamente idonea a "limitare la libertà psichica" della terna arbitrale e che vi siano stati, seppure in nuce, atti di violenza verso la terna arbitrale, concludendo infine per una riduzione della sanzione ritenuta troppo afflittiva.

2) Quanto al calciatore Nucciotti Alessandro contesta l'affermata condotta violenta e nega che lo stesso abbia colpito l'avversario con calci mentre quest'ultimo si trovava a terra. Chiede una riduzione della sanzione anche in virtù della presunzione della mancanza di conseguenze subite dal calciatore avversario.

3) Quanto al calciatore Calcagnetti Mirko, nega la ricostruzione dei fatti così come riportata dall'arbitro e dal G.S. sostenendo che lo stesso ha "solo tirato per la maglia l'avversario per circa n metro".

Chiede anche in questo caso una riduzione della sanzione.

4) Quanto al calciatore Gamberi Fabrizio nega che lo stesso abbia pronunciato le frasi che gli vengono attribuite. Conclude per l'annullamento della sanzione.

La reclamante chiede infine di essere convocata in udienza avanti alla C.D.

Il Collegio, **come da consuetudine consolidata**, ha richiesto il supplemento di rapporto agli Ufficiali di Gara.

I predetti, nel documento citato, hanno chiaramente evidenziato i fatti confermando nella sostanza quanto già riportato in prime cure.

All'udienza del 26/06/09 avanti al Collegio, sono stati ascoltati il rappresentante della Società assistito dal legale di fiducia Avv. Fabio Giotti i quali, riportandosi sostanzialmente al reclamo, hanno evidenziato ulteriormente le tesi difensive così come da verbale in atti.

La C.D. esaminati gli Atti Ufficiali, udita la parte reclamante, anche per mezzo del difensore di fiducia, accoglie parzialmente il reclamo così come di seguito esposto.

A) Sig. Cornacchia Bruno.

Il contestato è da considerarsi di estrema gravità anche in virtù del ruolo ricoperto. Infatti, come più volte affermato da questo Collegio, il comportamento dei dirigenti e dell'allenatore, è potenzialmente foriero di ulteriori attività non regolamentari da parte di altri tesserati e dei calciatori in particolare.

Quanto posto in essere dal Cornacchia giustifica una sanzione severa in punto di quantificazione così come in realtà è stato comminato.

La tesi difensiva appare non convincente in quanto cerca di minimizzare i fatti "dimenticando" il modo con il quale il Cornacchia è entrato nello spogliatoio arbitrale (prepotentemente) e le parole usate (di particolare gravità) limitandosi a definirlo una "protesta abnorme".

La stessa difesa tenta invano di spostare l'attenzione su un presunto tentativo di aggressione che sarebbe stato posto in essere dal Cornacchia e sedato dall'intervento di un CC.

Orbene, nessuna imputazione viene mossa al Cornacchia in tale senso ed il difendersi su un fatto non contestato fa tanto pensare ad un vecchia locuzione latina di origine medievale che recita: "excusatio non petita, accusatio manifesta."

B) Sig. Nucciotti Alessandro.

I fatti imputati sono da inquadrare fra quelli di particolare violenza. Infatti, circostanza taciuta dalla difesa, l'atto iniziale posto in essere dal calciatore è avvenuto con il pallone lontano da lui e l'assunto non appare di poco momento anzi, evidenzia con chiarezza l'intento violento verso un avversario che deve essere punito in maniera severa.

Da evidenziare poi che la condotta lesiva del Nucciotti è continuata successivamente per mezzo di due calci nella schiena del calciatore avversario, ancora disteso a terra.

La condotta del Nucciotti è stata chiaramente descritta sia nel rapporto di gara che nel supplemento (con buona pace della difesa che argomentava in tale senso non ritenendo sufficiente l'esposizione in prime cure), tuttavia il Collegio ritiene, in punto di quantum, di dovere ridurre la sanzione in virtù della presunta mancanza di conseguenze oltre alla non evidenziata violenza dei calci alla schiena, elementi questi che fanno propendere per una pena più mite.

C) Sig. Calcagnetti Mirko.

In relazione al predetto, l'esposizione arbitrare è chiara ed i fatti contestati debbono considerarsi acclarati.

Sul punto la stessa difesa appare poco determinata nella esposizione della propria tesi cercando puerilmente di sostituire il termine "sollevare" con il termine "tirare".

Come più volte affermato e regolamentato, la versione fornita dagli Ufficiali di gara costituisce prova privilegiata e sul punto non sembrano sorgere dubbi anche in virtù della minuziosa descrizione dei fatti. Anche in questo caso la sanzione deve essere confermata.

D) Sig. Gamberi Fabrizio.

La difesa è chiara: il Gamberi non ha proferito le frasi che gli sono state imputate che (forse) sono state pronunciate da un "giovane tifoso" presente in prossimità dell'auto degli Ufficiali di gara.

La versione dell'A.A. non lascia dubbi circa l'individuazione del responsabile delle offese e delle minacce (sia nel rapporto di gara che nel suo supplemento, con buona pace anche in questo caso della difesa) in quanto le stesse sono state di tale e tanta gravità che il refertante ha sicuramente potuto individuare senza possibilità di errore il soggetto che le ha poste in essere.

Sul punto la sanzione deve essere confermata.

P.Q.M.

La C.D.T.T. **respinge** il reclamo quanto ai tesserati Cornacchia Bruno, Calcagnetti Mirko e Gamberi Fabrizio.

La C.D.T.T. **accoglie invece il reclamo proposto** per Nucciotti Alessandro, riducendo la squalifica inflitta dal G.S. che deve ora intendersi **fino al 14/10/2009**.

Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

4. Norme Generali per lo svolgimento dell'attività Giovanile

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale

VENDITA STAMPATI

Comunichiamo che la vendita degli stampati relativi alla stagione sportiva 2009/2010 avrà luogo da venerdì 3 luglio 2009.

5a Attività di Base

Nessuna comunicazione

5b Attività Scolastica

Nessuna comunicazione

6. Risultati Gare

Nessuna comunicazione

7. Giustizia Sportiva

TORNEO SANTA LUCIA - LOC. CESA - CAT. GIOVANISSIMI
Organizzato dalla Delegazione Territoriale di Arezzo

GARA: Rapolano - S. Domenico del 20.6.09

Letto il rapporto arbitrale rimessoci in copia dalla Delegazione di Arezzo questo Giudice Sportivo Territoriale ha preso i seguenti provvedimenti.

A carico dei dirigenti: Inibizione a svolgere qualsiasi attività fino al 30.9.2010

MUCCIARELLI GIANLUCA (RAPOLANO)

Il referto arbitrale espone una serie singolare di atti offensivi, aggressivi e violenti cui è stato dato corso con piena coscienza e con l'intento di cercare lo scontro fisico e di procurare dolore che impongono una sanzione esemplare.

Da detto referto, ampio ed esaustivo, si desumono i fatti seguenti che vengono qui riportati in forma sintetica.

Risulta, dunque, che il Mucciarelli, fin dal 12° minuto del 1° tempo e fino a che non si è allontanato, ha tenuto un comportamento pesantemente e gravemente offensivo nei confronti dell'Arbitro e che tale comportamento si è andato progressivamente aggravando dopo le iniziali richieste di uscire dal terreno di gioco rivoltegli da quest'ultimo. Gli ordini di uscire sono stati reiterati più volte, ma non hanno sortito effetto poichè il Mucciarelli è rimasto arbitrariamente in campo continuando ad urlare ed offendere.

Ad un certo punto egli, prima si è appoggiato col petto al petto del D.G., spingendolo e facendolo arretrare e poi ha avvicinato il proprio viso a distanza di 5/10 centimetri da quello del D.G. urlando ed offendendo.

Dopo di ciò, il Dirigente, ottenuto di nuovo il contatto fisico (ancora petto contro petto), pestava con il piede destro il piede sinistro del D.G. procurandogli dolore durato alcuni minuti. Tale atto era compiuto in modo deliberato poichè - come si legge nel referto - il Dirigente ha controllato con lo sguardo che l'atto stesso "andasse a segno". Altrettanto deliberato era l'intento di procurare dolore come è dimostrato dal movimento del piede eseguito dal Mucciarelli che l'arbitro descrive: "come se stesse spegnendo una sigaretta a terra".

L'arbitro riusciva, poi, a liberarsi dal "pestone", ma il Mucciarelli, non contento, pronunciava un supplemento di offese sia al momento di allontanarsi che successivamente in tribuna dove si era recato.

Non era ancora finita.

Infatti, il D.G. , con l'evidente intento di evitare strascichi ulteriori, aveva disposto la chiusura del recinto di gioco raccomandando tale adempimento ai dirigenti, ma, essendo stata la richiesta in questione, disattesa il Mucciarelli, dopo la gara, rientrava e assisteva indebitamente alla premiazione.

8.Errata Corrige

Nessuna comunicazione

9.Calendari Gare

Nessuna comunicazione

10.Allegati

1- Modulo d'iscrizione Allievi-Giovanissimi s.s. 2009/10.

**Publicato in Siena ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di
Siena il 3 luglio 2009.**

IL SEGRETARIO
Dr. Roberto BURRONI

IL DELEGATO
Maurizio MADIONI



F.I.G.C. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIENA



ISCRIZIONE CAMPIONATI PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 2009-2010

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Il Presidente della Società _____

Indirizzo Sede Sociale _____

CAP _____ Località _____ Provincia _____

Tel. Sede _____ Orario Sede _____

Colori Sociali _____ Colori di riserva _____

Indirizzo Corrispondenza _____

Fa richiesta di iscrizione al CAMPIONATO sotto indicato :

	ALLIEVI	1993
	ALLIEVI Fascia B	1994
	GIOVANISSIMI	1995
	GIOVANISSIMI B	1996

Denominazione campo di gioco _____

Indirizzo Sede campo di gioco _____ Loc. _____

Telefono campo di gioco _____

IL Presidente della Società' (timbro e firma)

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

RECAPITO TELEFONICO DIRIGENTI E TECNICI FACILMENTE REPERIBILI

Nominativo _____ Qualifica _____ Tel. Cell. _____

Nominativo _____ Qualifica _____ Tel. Cell. _____

Nominativo _____ Qualifica _____ Tel. Cell. _____

IL SOTTOSCRITTO PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

nel chiedere l'iscrizione ai sopra indicati campionati provinciali, dichiara ed assume :

- **Di essere a conoscenza e pertanto di accettare pienamente tutte le norme e le disposizioni vigenti per l'attività del SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA F.I.G.C.**

Distinti saluti

Il Presidente della Società (Timbro e firma)